



TERZIARIO – DISTRIBUZIONE – SERVIZI
Siglata l'ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto

Il 26 febbraio 2011 le federazioni nazionali Fisascat Cisl e Uiltucs Uil hanno sottoscritto con la Confcommercio l'ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL, settore che in Italia occupa oltre 3 milioni di lavoratori. Nella nostra provincia il nuovo contratto riguarda ca. 28.000 persone.

Valutiamo positivamente che l'intesa è stata definita entro 60 giorni dalla scadenza del contratto, così come previsto dalla riforma del modello contrattuale. Questa riforma si basa su un accordo quadro tra il governo e le parti sociali che ha modificato le procedure di rinnovo dei contratti collettivi. Avevamo dedicato il nostro numero del giornalino di novembre dell'anno scorso a questa tematica.

Perciò sempre secondo le nuove regole la copertura retributiva parte dalla scadenza del contratto cioè da gennaio 2011. È previsto un aumento salariale di 86,00 € riparametrati al 4° livello. Complessivamente saranno quasi 1.800 € in più in busta paga nel triennio 2011 – 2013. Questo importo corrisponde all'indice dei prezzi al consumo armonizzato (Icpa).

Questo rinnovo ricade in un periodo assai difficile. La crisi è stata ed è molto preoccupante. Nel resto d'Italia si sono persi tanti posti di lavoro. Nella nostra provincia il fenomeno è stato meno accentuato, ma per la prima volta anche noi abbiamo avuto un significativo calo dell'occupazione. Molte aziende della distribuzione lamentano preoccupanti cali di vendita anche nel 2011 che fanno temere ulteriori interventi di cassa integrazione nei prossimi mesi. Anche se in questo modo vengono mantenuti i posti di lavoro, i dipendenti coinvolti subiscono comunque una riduzione del reddito. La conseguenza non può essere che un atteggiamento generale di prudenza e moderazione delle spese. Un'altra causa per la stagnazione dei consumi è l'instabilità del clima politico. Ai timidi segnali di ripresa manifestata nei settori più critici come quello dell'edilizia non sta corrispondendo alcun segnale di ripresa dei consumi.

Dentro questo complicato contesto e nonostante la crisi la nostra federazione riteneva giusto rinnovare il CCNL.

Due erano gli obiettivi: Dare alle aziende attraverso degli strumenti la possibilità di superare la crisi mantenendo i posti di lavoro e garantire comunque un aumento retributivo ai lavoratori e lavoratrici del settore.

Era però tutt'altro che facile contrastare le richieste della Confcommercio.

I CONTENUTI PIÙ IMPORTANTI:

Lavoro domenicale:

La maggiorazione del 30% domenicale anche ai parttime assunti con la domenica in orario ordinario.

Ente bilaterale:

Le norme sulla bilateralità diventano meno eludibili attraverso meccanismi di penalizzazione per le aziende che non dovessero versare i contributi previsti.

Permessi retribuiti:

Contrastando la richiesta di Confcommercio che voleva la completa cancellazione dei permessi retribuiti, in difesa di questa norma contrattuale, i nuovi assunti (dal 1° marzo 2011) avranno comunque diritto a 32 ore di permessi retribuiti. Inoltre dopo 2 anni di servizio presso la stessa azienda matureranno ulteriori permessi:

28 ore per lavoratori impiegati in aziende con meno di 15 dipendenti e

36 ore per lavoratori impiegati in aziende con più di 15 dipendenti totali.

Dopo ulteriori 2 anni di servizio presso la stessa azienda matureranno ulteriori permessi raggiungendo così in totale 56 ore retribuite per lavoratori impiegati in aziende con meno di 15 dipendenti e 72 ore per lavoratori impiegati in aziende con più di 15 dipendenti totali.

Malattia:

Respinto anche in questo caso l'attacco della controparte sull'indennità di carenza contrattuale di malattia stabilendo che per almeno 4 eventi di malattia all'anno la carenza (primi 3 giorni) continuerà ad essere pagata (2 eventi al 100%, altri 2 al 50%) salvaguardando comunque il pieno diritto al pagamento dal 1° giorno in poi per le malattie pari o superiore a 12 giorni, i ricoveri ospedalieri, i day hospital, eventi morbosi durante la gravidanza e tutte le patologie gravi. Inoltre ai lavoratori e alle lavoratrici affetti da gravi patologie che superassero il periodo di comporto di 180 giorni viene riconosciuta l'indennità di malattia per ulteriori 60 giorni al 100% della retribuzione.

La questione della carenza di malattia è un punto sensibile e delicato che tocca la sfera individuale delle persone; il rischio corso, è che a causa di pochi "furbi" ci rimettessero tutti.

Attualmente vige ancora il contratto territoriale che prevede il pagamento del 100% della retribuzione dal 1° al 180° giorno. Ovviamente troverà applicazione la nuova regolamentazione per quanto riguarda gli ulteriori 60 giorni con retribuzione intera in caso di grave malattia.

Risparmio fiscale:

Il contratto collettivo ha disciplinato le materie che danno diritto ad usufruire della detassazione. Perciò ogni lavoratore e ogni lavoratrice pagherà un'imposta forfettaria del 10% sullo straordinario, per il lavoro supplementare svolto oltre l'orario part-time pattuito, per il lavoro festivo e domenicale e i premi di produttività anziché quella marginale (minimo 23%). Tale operazione renderà la busta paga più pesante.

Periodo di prova:

È stato prolungato il periodo di prova. Valgono i seguenti periodi massimi di giorni effettivi di lavoro:

Quadri e 1° livello	6 mesi
2° e 3° livello	60 giorni
4° e 5° livello	60 giorni
6° livello	45 giorni

Periodo di preavviso in caso di dimissioni:

I periodi di preavviso invece sono stati ridotti e valgono solo in caso di dimissioni e non in caso di licenziamento !

a) fino a 5 anni di servizio:

Quadri e 1° livello	45 Giorni
2° e 3° livello	20 Giorni
4° e 5° livello	15 Giorni
6° livello	10 Giorni

b) tra 5 e 10 anni di servizio:

Quadri e 1° livello	60 Giorni
2° e 3° livello	30 Giorni
4° e 5° livello	20 Giorni
6° livello	15 Giorni

c) oltre 10 anni di servizio

Quadri e 1° livello	90 Giorni
2° e 3° livello	45 Giorni
4° e 5° livello	30 Giorni
6° livello	15 Giorni

AUMENTI RETRIBUTIVI MENSILI

	Decorrenza	Decorrenza	Decorrenza	Decorrenza	Decorrenza	Decorrenza	Totale
	01/01/2011	01/09/2011	01/04/2012	01/10/2012	01/04/2013	01/10/2013	
LIVELLI							
Quadro	17,36	22,57	26,04	27,78	27,78	27,78	149,31
I	15,64	20,33	23,46	25,02	25,02	25,02	134,49
II	13,53	17,59	20,29	21,64	21,64	21,64	116,33
III	11,56	15,03	17,34	18,50	18,50	18,50	99,43
IV	10,00	13,00	15,00	16,00	16,00	16,00	86,00
V	9,03	11,75	13,55	14,45	14,45	14,45	77,68
VI	8,10	10,54	12,17	12,98	12,98	12,98	69,75
VII	6,94	9,03	10,42	11,10	11,10	11,10	59,69

Decorrenza	01/01/2011	01/09/2011	01/04/2012	01/10/2012	01/04/2013	01/10/2013	Totale
I categoria	9,44	12,28	14,16	15,10	15,10	15,10	81,18
II categoria	7,92	10,30	11,88	12,68	12,68	12,68	68,14

TABELLA RETRIBUZIONI

LIVELLO	PAGA BASE	CONTINGENZA	3° ELEMENTO	TOTALE
	01/01/2011		Integrativo Prov. 13/02/2009	gennaio-11
	Euro	Euro	Euro	Euro
1 Quadri	1.617,12 €	540,37 €	250,77 €	2.408,26 €
1 Caposervizio/Gerente	1.456,71 €	537,52 €	8,00 €	2.002,23 €
2 Capo Ufficio				
2 Ispettore/Cassiere princip.	1.260,05 €	532,54 €	8,00 €	1.800,59 €
2 Capo Reparto/Resp.Magazzino				
3 Commesso Specializzato				
3 Provetto	1.077,00 €	527,90 €	8,00 €	1.612,90 €
3 Impiegato Amministr./ Contabile				
4 Cassiere/Commesso o Addetto	931,46 €	524,22 €	8,00 €	1.463,68 €
4 Vendite/Magazziniere/Op.Spec.				
5 Aiuto Commesso/Addetto alle	841,53 €	521,94 €	8,00 €	1.371,47 €
5 Operazioni Ausiliare di				
5 Magazzino				
6 Usciere/Custode/Fattorino	755,51 €	519,76 €	8,00 €	1.283,27 €
* 1° anno di Apprendistato 62%	907,48 €	* Calcolato sulla retribuzione del 4° livello di inquadramento		
* 2° anno di Apprendistato 82,5%	1.207,54 €			
* 3° anno di Apprendistato 95%	1.390,50 €			
1° OPERATORE VENDITA	879,27 €	530,04 €		1.409,31 €
2° OPERATORE VENDITA	736,58 €	526,11 €		1.262,69 €